

Sentenza, Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, 25 gennaio 2016, n. 267

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice del Tribunale di Padova, Seconda Sezione civile, dott. Giorgio Bertola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. omissis/2014 del R.A.C.C. in data 14/02/2014, iniziata con atto di citazione notificato in data 05/02/2014 da

MUTUATARIO

attore/opponente

contro

BANCA

convenuta/opposta

avente per oggetto: Mutuo, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27/10/2015, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

- per l'attore: *“Come da foglio allegato a verbale che viene siglato dal Giudice dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove”* ovvero *“in via preliminare: anche, se del caso, anteriormente all'udienza di prima comparizione e inaudita altera parte, revocare e/o sospendere l'esecutorietà provvisoria del decreto ingiuntivo n. 5367/13 opposto per tutti i gravi motivi specificati nelle premesse e nella specifica istanza supra formulata, con riserva in caso contrario di presentare apposita istanza per l'anticipazione della discussione sulla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto nel merito.*

In via principale:

Revocarsi annullare dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi sin qui esposti e quindi:

In via riconvenzionale:

- accertare la carenza di legittimazione attiva di Banca omissis e Banca, nullità del contratto di mutuo fondiario e dichiarare l'inefficacia della relativa ipoteca volontaria.

- Accertato l'inadempimento e la violazione dei principi di buon fede e correttezza condannare al risarcimento del danno la Banca e quindi al pagamento in favore del mutuatario della somma corrispondente al contributo regionale di cui non si è potuto utilizzare, e in subordine condannare la Banca in forza di sentenza di condanna di esecuzione in forma specifica a rinegoziare il mutuo in essere previa revoca dell'unilaterale annullamento.

Sentenza, Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, 25 gennaio 2016, n. 267

In via riconvenzionale in ogni caso:

- Accertare conseguentemente l'ammontare dell'effettivo credito della Banca;
- condannare la Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso di tutte le spese legali, diritti onorari sostenuti e sostenendi, dall'opponente, anche per consulenza tecnica d'ufficio e consulenza di parte oltre iva e cpa.

In via istruttoria:

si chiede l'esibizione ex art. 210 c.p.c, le contabili di pagamento di ciascuna rata del mutuo e relativa imputazione di pagamento con ricostruzione del piano di ammortamento effettivo.

Si chiede la disposizione di consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti, con autorizzazione all'acquisizione di eventuale documentazione integrativa necessaria - la nomina di CTU per ricalcolare il corretto saldo dare avere tra le parti:

1) ricostruisca il piano di ammortamento del mutuo in applicazione del beneficio previsto all'articolo 2, comma 5 del decreto legge "anti-crisi", D.L. 185 del 29 novembre 2008, nella parte in cui prevede che per tutto l'anno 2009, il mutuatario poteva beneficiare del contributo statale godendo di una riduzione dei tassi entro la soglia del 4%, per mutui stipulati prima del 2008, ancorchè in posizione di incaglio;

- Ricalcoli le rate scadenti successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge Tremonti al tasso previsto *ex lege*;

- Ricalcoli il piano di ammortamento del mutuo escludendo gli interessi anatocistici all'interno delle singole rate di mutuo, secondo il piano di ammortamento, in quanto dichiarati nulli per contrarietà all'art. 1283 cc;

- Determini il CTU il Tasso effettivo globale del contratto di mutuo, secondo i criteri stabiliti dalla l. 108/96, tenendo conto di tutti i costi e delle remunerazioni ed eccezione di imposte e tasse, connesse all'erogazione del credito, incluso il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi, le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, l'effetto dell'anatocismo sulle rate scadute, le spese per l'assicurazione, le altre spese contemplate dal contratto, applicando la formula derivante da quella pubblicata dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei TEGM, rilevando che nel contratto non è indicato né il TAEG né l'ISIC:

- Accertato secondo il parametro indicato al punto precedente, lo sfondamento del tasso soglia dell'usura, al momento della conclusione del contratto e al momento dell'applicazione su ciascuna rata, ricalcolando il tasso TEG sul mutuo e sul tasso di mora; ricalcolare gli interessi di mora scorpendo la capitalizzazione degli interessi di mora sulla parte di rata composta a sua volta da interessi.

- Determini il saldo residuo con eliminazione degli interessi di mora.

- Determini il piano di ammortamento del mutuo secondo le condizioni previste nella proposta di rinegoziazione formulata dalla Banca con rata mensile pari a euro 339,51 sul capitale residuo pari a euro 49663,60 e tasso pari a IRS 3,71 % maggiorato di 0,50 %.

Si ammettano i seguenti capitoli di prova per testimoni:

Sentenza, Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, 25 gennaio 2016, n. 267

con il teste omissis.

1) Vero che in data 25 ottobre 2010 inviava una posta elettronica a omissis di Banca e a omissis di Banca comunicando che il procedimento di revoca del contributo assegnato al mutuatario era stato sospeso in attesa della conclusione del procedimento di ritrasferimento della residenza nell'immobile oggetto del contributo?

2) Vero che nella stessa comunicazione del 25 ottobre 2010 Lei ha chiesto all'istituto di predisporre le necessarie operazioni in attesa del perfezionamento della pratica?

Con il teste omissis direttore agenzia omissis, ovvero con il direttore pro tempore della filiale di Anguillara Veneta di cui non si conosce il nome con richiesta che venga ordinato alla Banca di indicarne il nominativo per il periodo ottobre 2010 febbraio 2011.

3) Vero che tra la metà di novembre 2010 e i primi giorni di dicembre 2010 ha consegnato presso la filiale Banca di Anguillara Veneta al mutuatario il modulo di adesione alla rinegoziazione del contratto di mutuo in accoglimento delle agevolazioni previste dalla D.G.R. n. 3189/2008;

4) Vero che i primi giorni di dicembre 2010 ha consegnato presso la filiale di Banca di Monselice al mutuatario il modulo di adesione alla rinegoziazione del contratto di mutuo, in accoglimento delle agevolazioni previste dalla D.G.R. n. 3189/2008;

6) Vero che ha indicato sul modulo di adesione alla rinegoziazione del contratto di mutuo che si rammostra, con un appunto manoscritto che l'aderente avrebbe dovuto o sottoscrivere la proposta o scrivere "rinuncio".

7) Vero che tra il 15 e il 27 dicembre 2010 il mutuatario ha consegnato presso la filiale di Anguillara il modulo di adesione sottoscritto;

8) Vero che tra il 15 e il 27 dicembre 2010 il mutuatario ha consegnato presso la filiale di Monselice il modulo di adesione sottoscritto.

Con il teste omissis.

9) Vero che in nome e per conto del mutuatario ha chiesto con scambio di corrispondenza tra maggio e ottobre 2010 alla Regione Veneto la revoca del provvedimento di sospensione dell'erogazione del contributo erogato in favore dello stesso?

10) Vero che tra il 21 dicembre e il 27 dicembre 2010 ha comunicato alla dott.ssa omissis e della Regione Veneto e alla sig.ra omissis di Banca che il mutuatario aveva sottoscritto e consegnato alla filiale di competenza il modulo di adesione alla rinegoziazione.

Con il teste dott.ssa omissis della Regione Veneto.

11) Vero che l'avv. omissis tra il 21 dicembre e il 27 dicembre 2010 Le ha comunicato che il mutuatario aveva sottoscritto e consegnato alla filiale di competenza il modulo di adesione alla rinegoziazione.

Voglia ordinarsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'originale dell'atto di rinegoziazione del contratto di mutuo di cui il mutuatario ha trattenuto la copia (parziale)";

- per Banca "Come da foglio allegato a verbale che viene siglato dal Giudice dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove" ovvero "In via preliminare di rito: Accertarsi e dichiararsi la legittimazione processuale di Banca e, per essa, di Banca omissis;

Sentenza, Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, 25 gennaio 2016, n. 267

Nel merito in via principale: Respingersi le domande avversarie tutte, in quanto infondate per tutte le ragioni esposte negli scritti difensivi ed in udienza e, per l'effetto, confermarsi il decreto opposto.

Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'intestato Tribunale accogliesse, in tutto o in parte, le domande avversarie, condannarsi l'opponente al pagamento dell'importo di € 72.726,58, oltre ai successivi maturandi interessi legali dal 24.9.2013 sino al saldo, o di quello maggiore o minore che risulterà in corso di causa, ovvero di quello che risulterà di giustizia;

In via istruttoria: rigettarsi l'avversaria istanza di disposizione di una CTU tecnico contabile, risultando la medesima squisitamente esplorativa e foriera di un inutile dispendio di attività processuali, atteso che le contestazioni avversarie sono assolutamente generiche oltre che infondate, tanto che le relative domande giudiziali dovranno ritenersi nulle.

In via istruttoria: rigettarsi l'avversaria istanza volta ad ottenere l'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., delle contabili di pagamento delle rate di ammortamento, in quanto inammissibile perché volta a sopperire il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'opponente, trattandosi di documentazione nella sua disponibilità e che, comunque, poteva essere dal medesimo ottenuta ex art. 119 D.Lgs. n. 385/1993 e quindi prodotta in giudizio; In ogni caso: con vittoria di spese e compensi”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L. 69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il mutuatario si è opposto al decreto ingiuntivo ottenuto dalla convenuta Banca a fronte del mancato regolare rimborso delle somme date a mutuo con il contratto di data 28/06/2002 evidenziando di essersi trovato nella impossibilità di restituire il debito a causa di altro finanziamento stipulato con altra società finanziaria accordato a mezzo di cessione del quinto dello stipendio.

A fronte di tali difficoltà economiche, l'attore chiedeva di poter partecipare al concorso per l'erogazione di mutui a fondo perduto per l'acquirente di una abitazione di residenza.

Con comunicazione del 9/11/2009 la regione Veneto dichiarava l'idoneità dell'attore ad accedere al predetto fondo a condizione che il suo mutuo fosse rinegoziato con uno degli istituti di credito convenzionati.

La convenuta faceva parte degli istituti convenzionati.

Dopo una iniziale apertura della banca, la pratica si risolse con un rigetto.

Deduce parte attrice che la banca sia responsabile della perdita del fondo regionale già deliberato e chiede che la banca sia condannata a risarcire il danno cagionato.

L'attore lamentava altresì l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese e all'usurarietà degli interessi.

Si è costituita la banca chiedendo il rigetto dell'opposizione.

La causa, documentale, è stata spedita in decisione senza attività istruttoria.

Sentenza, Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, 25 gennaio 2016, n. 267

L'opposizione è infondata e va rigettata.

In relazione alla eccepita carenza di legittimazione dell'attrice, va preliminarmente osservato che è lo stesso attore ad ammettere la legittimazione della convenuta/opposta lamentando in realtà solo la scarsa ricostruzione dei vari passaggi successivi fatta dalla convenuta/opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo.

Nessuna doglianza in realtà viene quindi dimessa sulla legittimazione della convenuta la quale nella comparsa ha esattamente ricostruito le vicende successive del credito come peraltro già evidenziato nel ricorso monitorio anche se in forma più asciutta.

Appaiono irrilevanti le vicende finanziarie dell'attore con l'altra società finanziaria, omissis, non venendo spiegata alcuna domanda in questo giudizio in relazione a quei fatti e se anche fosse spiegata essa sarebbe irrilevante perché non opponibile alla odierna convenuta/opposta.

Infondata è anche la doglianza relativa alla responsabilità della convenuta sullo spirare del termine per l'ottenimento del contributo regionale perché parte attrice non ha dimostrato di aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali per l'ottenimento del credito regionale in ragione dell'assenza di valore probatorio del doc. 8 prodotto in atti che al più può essere considerata una bozza e non certo il documento definitivo mentre il valore del doc. 3 prodotto con la seconda memoria istruttoria sarà analizzato più oltre.

In ogni caso il rifiuto comunicato all'attore attiene a precise doglianze di merito creditizio dell'attore e la banca non era sottoposta a specifici termini per rispondere sicché il termine da ella riservatosi per completare una istruttoria certo non routinaria, appare irrilevante ai fini delle doglianze attoree non prevedendo certo la normativa regionale di rivolgersi al proprio istituto di credito per la rinegoziazione del mutuo così che l'attore avrebbe potuto proporre la relativa domanda a qualunque altro istituto convenzionato.

Passando alle uniche doglianze di merito afferenti al rapporto contrattuale, va rilevato che la doglianza della illegittimità del piano di ammortamento alla francese per un illegittimo effetto anatocistico vietato è infondata.

L'ammortamento con metodo alla francese di un prestito ne prevede la sua restituzione graduale.

Per tutta la durata del prestito le rate sono posticipate (pagate alla fine di ciascun periodo – mese, semestre o anno) e costanti nel tempo.

Le rate comprendono una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata per tutti gli "n" periodi.

Alla scadenza della prima rata la quota interessi si calcola applicando all'intero debito il tasso concordato nel contratto, mediante l'utilizzo della formula d'interesse semplice (in base alla quale, per definizione, gli interessi sono calcolati solo sul capitale), ricavando poi la quota capitale come differenza tra l'ammontare predeterminato per la rata e la quota interessi.

Dopo la scadenza della prima rata il debito residuo è pari alla differenza tra il debito iniziale e la quota capitale pagata alla prima scadenza.

Su tale debito residuo si calcola la quota interessi della seconda rata, e così via.

La formula per il calcolo della quota interessi è la seguente $I = C \times i \times t$.

Sentenza, Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, 25 gennaio 2016, n. 267

Poiché nell'ammortamento francese gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi via via più basso, in virtù del rimborso progressivo del capitale in seguito al pagamento di ogni rata, la quota interessi è più alta all'inizio dell'ammortamento, per poi ridursi gradualmente nel corso del piano di ammortamento.

Al contrario, la quota capitale è più bassa all'inizio e cresce progressivamente (per questo motivo l'ammortamento francese è detto anche "progressivo").

Banca d'Italia emana periodicamente le "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura", le quali contengono anche l'indicazione specifica della metodologia di calcolo del TAEG per le diverse categorie di operazioni individuate.

Il T.A.E.G. viene, quindi, inteso come il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso.

Il T.A.E.G. si precisa, indica il tasso di interesse composto, perché calcolato con la formula dell'interesse composto.

È pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma, ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale.

La suddetta formula matematica viene utilizzata esclusivamente per determinare l'equivalenza tra il totale delle quote capitale contenute nelle rate e il prestito. In pratica con la formula è determinato l'unico importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con l'applicazione di quel tasso ed in quel lasso di tempo.

L'utilizzo della formula di capitalizzazione composta per determinare la rata non è strettamente necessario per costruire il piano d'ammortamento.

Predeterminati, infatti, l'importo del prestito e della rata e il tasso applicato, sono calcolati la quota interessi e la durata del prestito, pur sempre mediante applicazione della formula d'interesse semplice.

Dall'esame appena effettuato della natura e del metodo utilizzato per il calcolo del piano di ammortamento denotano la totale infondatezza delle doglianze in merito ad un presunto anatocismo occulto del metodo di calcolo alla francese.

In relazione alla doglianza della presunta usurarietà dei tassi applicati il contratto prodotto in atti prevedeva un tasso corrispettivo del 4,75% nominale annuo ed un tasso di mora del 6,75% nominale annuo.

Secondo il tasso rilevato dalla Banca d'Italia nel periodo 1 aprile - 30 giugno 2002 il tasso medio corrispettivo era del 5,56% e quindi quello soglia, almeno fino al terzo trimestre del 2011, era del 8,34% (4,75% x 1,5).

Il tasso soglia di mora per il medesimo periodo era del 6,75% che sommato al valore del 2,1% (come valore medio rilevato dalla Banca d'Italia degli aumenti dei tassi di mora) e moltiplicato per 1,5 (L. 108/96 almeno fino al terzo trimestre del 2011 visto che in seguito il metodo è diventato "x 25% + 4 punti entro gli 8 punti dal tasso concordato") danno come risultato il tasso del 9,90% laddove quello pattuito era del 6,75% ovvero sideralmente lontano dal rischio di superamento della soglia usura.

Sentenza, Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, 25 gennaio 2016, n. 267

In relazione alla doglianza che la banca avrebbe illegittimamente applicato un vietato anatocismo sulle rate di mutuo scadute e non pagate, va osservato che l'art. 3 della delibera CICR 2000 legittima proprio l'applicazione della mora su tutto lo scaduto.

L'art. 120 T.U.B. vieta solo dal 01/01/2014 l'applicazione dell'anatocismo anche nei contratti di mutuo sicché, vertendo la presente causa in un periodo pregresso, la banca ha correttamente applicato la mora su tutto lo scaduto applicando un legittimo anatocismo perché disciplinato dal combinato disposto degli artt. 3 della delibera CICR del 2000 e dell'art. 120 T.U.B..

Va in ogni caso evidenziato che solo in sede di comparsa conclusionale parte attrice spiega una serie di doglianze sul metodo di calcolo del tasso di interesse che mai prima di quel momento processuale sono state dedotte in causa sicché non se ne può tenere alcun conto.

Va invece censurato il tentativo di parte attrice di indurre in errore il Giudice sul contenuto e sul valore del doc. 3 in punto di assolvimento del proprio onere in relazione al procedimento di rinegoziazione prodotto con la seconda memoria istruttoria perché quel documento era stato depositato quale doc. 8 con l'atto di citazione.

Dall'esame del doc. 3 si vede chiaramente che gli manca la prima pagina rispetto al doc. 8, il doc. 3 infatti comincia dalla pagina 2, e nella pagina 4 è stata aggiunta una data (15/12/2010) ed un nome in stampatello sul luogo della firma.

D'altronde se parte attrice avesse davvero sottoscritto quel documento non potrebbe in ogni caso averne trattenuto copia perché lo avrebbe consegnato alla banca che lo avrebbe firmato o timbrato per ricevuta e ne avrebbe riconsegnato copia all'attore. Se egli ha quel documento nella propria disponibilità vuol dire che lo ha compilato dopo l'eccezione della banca ed al solo fine di provare a far credere al Giudice di aver adempiuto gli incombeni su di esso gravanti.

Tale scorrettezza processuale va sanzionata ex art. 96 c.p.c., come richiesto anche dalla convenuta/opposta, con l'irrogazione di una sanzione pari al 50% delle spese di lite liquidate non potendo essere consentito alla parte, che non riesce ad avere ragione delle proprie doglianze sulla base dei documenti prodotti, la manomissione degli stessi al fine di ottenere un procedimento giudiziale favorevole.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell'art. 28 del suddetto regolamento, così come stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvenivano specifici elementi di personalizzazione che giustificano il discostarsi dai valori medi.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

- 1) Rigetta l'opposizione perché manifestamente infondata e per l'effetto;
- 2) Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;

Sentenza, Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, 25 gennaio 2016, n. 267

3) Condanna l'attore a rifondere alla Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 13.430,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.P.A. e rimborso delle spese forfetarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014;

4) Condanna l'attore a corrispondere alla Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, la capital somma di € 6.715,00 ex art. 96 c.p.c.;

5) Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Padova, il 24 gennaio 2016.

Il Giudice
Dott. Giorgio Bertola

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*